

meno dispendioso alle parti l'accesso a questo speciale giudizio di controllo, sull'esercizio della giurisdizione da parte delle Commissioni, si è sostituito il tribunale all'organo comune che suole decidere in questa materia, e cioè alla Corte di cassazione di Roma a sezioni unite.

Qui non si tratta, pel momento, di vedere se ciò sia un bene o un male. Si tratta d'interpretare quello che si è stabilito.

Ora la disposizione non può avere altro significato e altro fondamento all'infuori di quelli che io ho esposto.

SANDRINI. Ma contro le sentenze del tribunale ?

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Noi per ora stiamo parlando del gravame contro i pronunciati delle Commissioni arbitrali, le quali sono vere e proprie giurisdizioni speciali, che giudicano secondo le norme e la procedura dei collegi probivirali, con criteri di equità e con poteri di arbitri amichevoli compositori.

Si trattava di vedere a chi spettasse giudicare su questo speciale ricorso per eccesso di potere o per incompetenza che si fosse presentato contro le pronuncie dei detti collegi. Se nulla si fosse detto, davanti a chi si sarebbe andati ? Certamente, davanti alla Cassazione di Roma.

MAJOLO. No, no, si andrebbe al pretore o al tribunale.

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Mi lasci dire, onorevole Majolo. Si sarebbe andati davanti alla Cassazione di Roma a sezioni unite, perchè vi è una norma di carattere generale che attribuisce al supremo Collegio il giudizio sui gravami per eccesso di potere e per incompetenza avverso le deliberazioni delle giurisdizioni speciali. Ora, siccome qui si tratta appunto di un organo avente carattere di giurisdizione speciale, si sarebbe dovuto portare il ricorso, a norma della legge del 1877, avanti le sezioni unite della Cassazione di Roma. Ma poichè è sembrato inopportuno che, per questa speciale materia, la quale ha bisogno di una disciplina rapida ed equa, le parti fossero costrette a portare il loro reclamo fino a Roma, si è pensato di sostituire, alle sezioni unite della Cassazione di Roma, il tribunale, il quale perciò giudicherà sulle eventuali trasmissioni di competenza delle sentenze di queste giurisdizioni speciali che sono le Commissioni arbitrali mandamentali.

COCUZZA. Ma queste sentenze sono appellabili o no ?

FERA, *ministro della giustizia e degli affari di culto*. Rispondo subito: non sono appellabili, perchè non si può consentire il loro riesame di merito dati i criteri di equità cui esse devono ispirarsi, e il carattere di arbitri amichevoli compositori che hanno i collegi che le pronunziano, i quali sono svincolati da ogni formalità di procedura.

COCUZZA. Non ho reso bene la mia idea e vorrei...

PRESIDENTE. Onorevole Cocuzza, ella non può parlare tre volte su questo argomento. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bellotti Pietro.

BELLOTTI PIETRO. Devo rilevare alcuni inconvenienti che sono avvenuti nella pratica.

Quale membro di alcune Commissioni, e segretario della Federazione dei contadini, so che è successo questo caso che nella legge non è contemplato.

In una data località il pretore, suggestionato dagli agricoltori, ha emesso delle sentenze colla assistenza di avvocati come se fosse in Corte d'assise. Furono fatte delle proteste, ma siccome proceduralmente non si trattava di incompetenza o di eccesso di potere, il ricorso venne respinto. Noi tentammo di ricorrere ancora, ma non ci fu possibile di far modificare quella sentenza ingiusta.

Nè si tratta di cosa avvenuta esclusivamente là dove io risiedo.

Persone venute a Milano dal Mezzogiorno mi hanno descritto che anche colà la situazione è la stessa e che anche essi hanno dovuto subire l'imposizione dei loro proprietari.

Credo quindi che giova di stabilire qui l'applicazione di un principio, che diremo di legittima suspicione per cui si possa ricorrere alla Commissione di un altro mandamento.

Mi pare che sia questa una proposta che meriti di essere esaminata e prego l'onorevole relatore di volermi dire la sua opinione in proposito.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sandrini. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Desidero che non passi inosservata l'affermazione del ministro guardasigilli, e cioè che il Tribunale, secondo la disposizione di questo articolo 5, sostituisce la Cassazione nei giudizi di eccesso di potere e di incompetenza, in modo che